

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 252/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 maggio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Umberto Maiello – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL' U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- a) **DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C;**
- b) **DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. LUCIANO CAFARO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3652/777PF10-11/SS/MA/FC DEL 5.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal U.S. Grosseto F.C. di Grosseto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO TESSERATO (ALL'EPOCA DEI FATTI) GIANLUCA TURCHETTA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 3 E 21, COMMA 3 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 5947/163/PF11-12/SP/BLP DEL 2.3.2012 - (Delibera del Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80 del 4.4.2012)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena), annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. MARIANO FABIANI (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO SPORTIVO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 1, C.G.S. – NOTE NN. 5514/419 PF09-10/AM/MA DEL 20.2.2012 E 5941/419 PF09-10/AM/MA DEL 2.3.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84 del 16.4.2012)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Fabiani Mariano.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.C. CESENA S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/JUVENTUS DEL 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 222 del 26.4.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.C. Cesena S.p.A. di (Forlì-Cesena) riduce la sanzione dell'ammenda a €5.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/NOCERINA DEL 14.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 17.4.2012)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI €5.000,00 ALLA SOCIETÀ;
-AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. MASSIMO CELLINO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA),
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE LA PRIMA, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., E IL SECONDO, DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S., (NOTA N. 6018/278 PF11-12/SP/BLP DEL 6.3.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84/CDN del 16.4.2012)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL GENOA CRICKET AND F.C AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RODRIGO SEBASTIAN PALACIO SEGUITO GARA UDINESE/GENOA DEL 6.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 231 del 7.5.2012)

8) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ESAME DEL FILMATO, EX ART. 35 C.G.F., RIFERITO ALL'ESPULSIONE DEL CALCIATORE RODRIGO SEBASTIAN PALACIO SEGUITO GARA UDINESE/GENOA DEL 6.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 235 del 7.5.2012)

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 7) e 8), con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposti dal Genoa Cricket and Football Club S.p.A. di Genova, sentito il direttore di gara in relazione al reclamo n. 7), li respinge entrambi.

Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'11 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete